

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2006

del 28 aprile 2006

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 23/2006 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/76/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(6)</sup>.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato II, capitolo XII, dell'accordo è modificato come segue:

- 1) ai punti 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio), 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio), sono aggiunti i seguenti trattini:  
«— **32005 L 0070:** direttiva 2005/70/CE della Commissione (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 35).»;

<sup>(1)</sup> GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 276 del 21.10.2005, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU L 282 del 26.10.2005, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 302 del 19.11.2005, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.

- 2) ai punti 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) e 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 L 0076**: direttiva 2005/76/CE della Commissione (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14).»;
- 3) al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 L 0074**: direttiva 2005/74/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2005, pag. 9).»;
- 4) al punto 54zzb (direttiva 2002/72/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:  
«— **32005 L 0079**: direttiva 2005/79/CE della Commissione (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35).»;
- 5) dopo il punto 54zzb (direttiva 2005/38/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:  
«54zzw. **32005 R 1895**: regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 28).»

#### Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1895/2005 e delle direttive 2005/70/CE, 2005/74/CE, 2005/76/CE e 2005/79/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.